



COMUNE DI PADRIA

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 30/06/2025

OGGETTO: TARI (Tassa sui rifiuti). Determinazione scadenze di pagamento per l'anno 2025 in deroga.

L'anno duemilaventicinque, addì trenta, del mese di Giugno alle ore 16:05, nella AULA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione del , Prot. n. , contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
DOTT. MURA ALESSANDRO	SI
MARICA MATTEO SALVATORE	SI
DETTORI GIUSEPPA ANGELA	SI
CONTU DANILO	--
DOMINICI SANTO	SI
MANCA ALESSANDRA	--
SERRA ANTONIO	--
MASCIA ANGELA RITA	SI

Presenti n° 5 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE DR. RIU FRANCESCO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale

Visto il punto 4 all'ordine del giorno della seduta odierna;

Premesso che, con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'imposta unica comunale, IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Precisato che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nell'introdurre la disciplina della nuova IMU, ha espressamente disposto quanto segue: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Esaminata, pertanto la disciplina della TARI (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Atteso che i Comuni, con deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii., provvedono a “disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

Significato che l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Rammentato l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale così dispone: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Rappresentato che:

- per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 5-*quiquies*, del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, *“a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”*;

- il decreto legge 14 marzo 2025. N.69 (c.d. Decreto PA), convertito con modificazione con la Legge n.69 del 9 maggio 2025, pubblicata nella G.U. n.109 del 13 maggio 2025 – Supplemento Ordinario n.16, e precisamente l'articolo 10-ter dis, che dispone: *“Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-*quiquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025 [...]”*;

Tenuto presente l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, inerente l'attribuzione all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA) funzioni di regolazione e controllo in varie materie tra cui quella relativa alla *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono*

attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »»;

Avuto riguardo al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, di approvazione del “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, che individua le componenti di costo e il sistema di calcolo della tariffa del tributo per la gestione del ciclo dei rifiuti, basato su un complesso di regole, metodologie e prescrizioni, che consente di determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva assicuri l’integrale copertura di tutti i costi del servizio;

Preso atto delle seguenti deliberazioni adottate dall’ARERA:

- n. 225/2018/R/RIF, recante “*Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati*”;

- n. 443/2019/R/RIF, afferente “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*” e il relativo Allegato A;

- n. 57/2020/R/RIF, concernente “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*”;

- n. 493/2020/R/RIF, avente ad oggetto “*Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021*”;

- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025, con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;

- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto: “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbano”;

- n. 2/2024 – DTAC del 16 aprile 2024 avente ad oggetto: “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif, 7/2024/R/rif e 72/2024/R/rif;

- n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l’anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l’anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

- n. 133/2025/R/Rif con la quale ARERA ha avviato un procedimento nell’ambito del quale si propone di:

a) definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto;

b) avviare le interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali e con i soggetti coinvolti al fine di acquisire il parere di cui all’articolo 4 comma 2 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, propedeutico alla pubblicazione della deliberazione recante le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall’Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGate), gestito dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell’INPS;

- c) definire eventuali meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
- d) definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni;

Rilevato che la stessa Autorità ha individuato all'articolo 1.2 lettera b) della suddetta deliberazione, il termine per la conclusione delle attività nella data del 31 dicembre 2025;

Tenuto presente che:

- l'art. 2, punto 2.2, della summenzionata Delibera ARERA n. 133/2025, introducendo il punto 2.3-bis del TQRIF, ha fissato in euro 6 a utenza l'importo della nuova componente perequativa per il 2025, sulla scorta di quanto previsto dal DPCM 21/01/2025, prevedendo altresì che la stessa potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;
- il documento per la consultazione ARERA 240/2025/R/RIF del 10 giugno 2025 ha proposto gli orientamenti in relazione agli interventi per l'obiettivo strategico OS2 "definizione delle modalità attuative del bonus sociale anche per il settore rifiuti [...]”, rinviando a data da destinarsi le note operative di cui all'applicazione del bonus tributi;

Ricordato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Padria n. 18 del 28/04/2016, al pari di quanto deliberato dagli altri Enti associati, è stata approvata la gestione in forma associata della raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune nell'ambito dell'Unione del Villanova;
- a seguito di apposito bando pubblico unionale, la detta gestione associata è stata affidata al Consorzio Formula Ambiente Soc, Coop. Sociale con decorrenza dal 01/03/2020;

Dato atto che, con proprie deliberazioni:

- n. 16 del 28/06/2021 è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI, adeguato con deliberazione consiliare n. 12 del 26/04/2023;
- n. 9 del 29.04.2024 è stato validato ed approvato il Piano Finanziario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, aggiornamento al piano tariffario biennale 2024-2025;
- n. 12 del 14/04/2025 sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2025;

Considerato quindi che:

- allo stato attuale, non sono chiare le regole di applicazione del suddetto "*Bonus Tari*" in quanto in attesa delle statuizioni che saranno emanate dall'Autorità al termine del periodo di consultazione;
- la stessa ARERA ha ribadito "*l'urgenza di intervenire tempestivamente con un provvedimento che seppur non esaustivo sia immediatamente precettivo, consenta a tutti i soggetti interessati di assicurare in tempi brevi la corretta e tempestiva erogazione dell'agevolazione, nonché consenta una adeguata e capillare informazione a favore delle utenze*";

Ritenuto, pertanto, in attesa di ulteriori disposizioni in merito, di determinare, in deroga all'art. 32, comma 3 del Regolamento Comunale, le scadenze del versamento della TARI per l'anno 2025 come segue:

- prima rata 30 settembre 2025;
- seconda rata 31 ottobre 2025;
- seconda rata 31 dicembre 2025;

Asseverato che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel vigente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti e compatibili con la TARI, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutta la normativa regolante la specifica materia;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione e sui suoi allegati i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Riferito che sulla stessa proposta è stato esperito il coordinamento testuale a cura del Segretario Comunale in accordo con la Responsabile d'Area;

Ravvisata la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

Udita l'illustrazione a cura del sig. Sindaco, il quale dà lettura dei contenuti essenziali della proposta; evidenzia la possibilità di intervenire successivamente per eventuali agevolazioni in favore delle utenze domestiche;

Procedutosi a votazione per alzata di mano,

Con n. 5 voti favorevoli;

UNANIME DELIBERA

Di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo intendendole qui integralmente richiamate e trasposte;

Di determinare, in deroga all'art. 32, comma 3 del Regolamento Comunale, le scadenze del versamento della TARI per l'anno 2025 come segue:

- prima rata 30 settembre 2025;
- seconda rata 31 ottobre 2025;
- seconda rata 31 dicembre 2025;

Di ricordare che:

- le tariffe TARI per l'anno 2025 sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14/04/2025;
- sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e ss.mm.ii.;
- l'art. 2, punto 2.2, della Delibera ARERA n. 133/2025, ha introdotto, a partire dal 1 gennaio 2025, e fissa in euro 6 a utenza l'importo della nuova componente perequativa Ur3 per il 2025;

Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine agli adempimenti connessi e consequenziali a questo atto;

Di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di garantire il perfezionamento delle sue finalità.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 372 del 23/06/2025 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA MARIANGELA in data 23/06/2025

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 372 del 23/06/2025 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA MARIANGELA in data 23/06/2025.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO

Il Segretario Comunale

SEGRETARIO COMUNALE DR. RIU
FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 446

Il 30/06/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 17 del 30/06/2025 con oggetto: **TARI (Tassa sui rifiuti). Determinazione scadenze di pagamento per l'anno 2025 in deroga.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da SEGRETARIO COMUNALE DR. RIU FRANCESCO il 30/06/2025.